

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) CIRAULO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) SCANNELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) PERRINO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) VASCELLARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 24/01/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 30/08/2013 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso *ex art. 125-sexies* TUB delle commissioni e degli oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.308,00, oltre spese di assistenza professionale quantificate in € 250,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare la presentazione da parte della ricorrente di un ulteriore ricorso avente ad oggetto il rimborso degli oneri non goduti per estinzione anticipata dei diversi finanziamenti n. xxx085 e n. xxx646, chiedendo, pertanto, la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 274 c.p.c.

Nel merito, eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto relative a prestazioni preliminari all'erogazione del prestito; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota non maturata delle commissioni di gestione, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS; la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, in quanto attinenti ad attività di natura *up front*; la non rimborsabilità dei premi assicurativi non goduti (rischio vita e rischio impiego), trattandosi di costi sostenuti direttamente dalla banca e non già dalla cliente; l'inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, in ragione della loro facoltatività e della natura seriale della controversia.



Conclude chiedendo, pertanto, che il Collegio, disposta la riunione dei procedimenti, voglia, in via principale, rigettare il ricorso, ovvero, in via subordinata, circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto alla ricorrente in sede di riscontro al reclamo (€ 564,40), o decurtare comunque dalle maggiori somme oggetto di condanna l'importo di € 10,00, già riconosciuto alla ricorrente.

Con memorie di replica dell'01/02/19, parte ricorrente ha dichiarato di volere insistere nelle domande proposte in sede di ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non può essere accolta la richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento avente ad oggetto i diversi finanziamenti n. xxx805 e n. xxx646, stipulati *inter partes*. Il Collegio di Palermo, invero, si è già pronunciato sulle domande proposte dalla ricorrente in relazione a questi ultimi contratti con decisione n. 11005/19, adottata nella seduta del 28/03/2019, così determinando il venir meno del presupposto (pendenza di più procedimenti dinnanzi allo stesso giudice) previsto dall'art. 274 c.p.c.

Nel merito, la controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota degli oneri commissionali e assicurativi non maturati, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.



Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali concernenti le distinte voci commissionali, delle quali la ricorrente chiede genericamente il rimborso, induce ad affermare quanto segue:

- le spese di istruttoria (lett. A del prospetto economico) rivestono natura *up front*, in quanto relative ad oneri e prestazioni concernenti unicamente la fase preliminare all'erogazione del prestito;
- le commissioni di attivazione (lett. B) sono da considerare *recurring*, in quanto poste a copertura di eventi (rischi) anche successivi alla concessione del finanziamento;
- le commissioni di gestione (lett. C) sono qualificate come *recurring* dallo stesso contratto, che, difatti, ne prevede la rimborsabilità *pro quota* in caso di estinzione anticipata (art. 3.2);
- gli oneri di cui alla lett. E vanno considerati come *recurring*, non potendo essere imputati alla sola fase preliminare alla stipula del contratto (v., in particolare, il generico riferimento alle spese postali);
- le commissioni di intermediazione (lett. G) hanno carattere *up front*, essendo destinate a remunerare le attività di offerta fuori sede, prodromiche all'erogazione del finanziamento, svolte dall'intermediario del credito intervenuto.

Quanto ai costi assicurativi, non risulta addebitato alla ricorrente alcun onere per il premio rischio vita e rischio impiego, sicché nulla deve essere a tale titolo rimborsato.

Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece fare applicazione, relativamente alle voci di costo *up front* (spese di istruttoria e commissioni intermediario del credito), del suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 10,00 per commissioni di gestione, riconosciuti in sede di conteggio estintivo), alla ricorrente competerebbe dunque la complessiva somma di € 1.806,16 (di cui € 175,04 per spese di istruttoria, € 859,20 per commissioni di attivazione, € 4,40 per quota residua commissioni di gestione, € 51,25 per oneri vari ed € 716,27 per commissioni di intermediazione).

La domanda avanzata in ricorso può essere pertanto accolta entro i limiti nei quali è stata formulata, dichiarando l'intermediario tenuto al pagamento di € 1.308,00.

In linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, non possono essere liquidate in favore di parte istante le spese di assistenza difensiva, in quanto non dimostrate per via documentale.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.308,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI